

Codice DB1119

D.D. 30 luglio 2013, n. 668

LR 63/78. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. DM 356 del 10.09.1999. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., alla AOP PIEMONTE del servizio di indagine sul colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte. Imp di spesa di euro 17.809,65 ofi sul cap. di spesa 142574/2013

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria, coordinamento e interventi in applicazione di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, diagnostica fitopatologica di supporto, controlli e vigilanza di settore.

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, in attuazione della Direttiva 2002/89/CE, che modifica la Direttiva 2000/29/CE, prevede misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In particolare:

- l’art. 6 vieta l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana degli organismi nocivi elencati nell’all. II, parte A, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati;
- l’allegato II, parte A, sez. II, lettera b), al punto 3 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, il batterio *Erwinia amylovora* se presente su vegetali di *Malus* e *Pyrus* ;
- l’art. 50 comma 1 lettera h) demanda ai Servizi fitosanitari regionali il controllo o la vigilanza sull’applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria.

Il Decreto Ministeriale n° 356 del 10 settembre 1999 “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica”, prevede all’art. 2:

- comma 1 che le Regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari, dispongano annualmente accertamenti sistematici mirati ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate o spontanee, di alcuni generi, tra i quali i generi *Pyrus* e *Malus*;
- comma 2 che le indagini consistono in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, in taluni casi, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell’allegato I del D.M. stesso.

Dato atto che nella lotta contro il batterio del colpo di fuoco (*Erwinia amylovora*) l’unica strada percorribile è l’eradicazione immediata delle piante malate e, al fine di prevenire la diffusione nel territorio piemontese del batterio in questione, si reputa necessario conoscere i flussi di materiale vivaistico in ingresso nella Regione e la collocazione degli impianti di pero e di melo.

Considerato che durante l’estate 2013 nuovi focolai del colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) sono stati segnalati in provincia di Cuneo in frutteti di pero.

E' pertanto necessario per l'anno 2013 che il Settore Fitosanitario provveda ad eseguire gli accertamenti su una superficie piemontese complessiva di 57 ettari relativi ad impianti di pero e della cultivar Gala di melo ed ai frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti nella zona di sicurezza e in prossimità dei focolai di *Erwinia amylovora*.

Considerata la necessità di eseguire i controlli sistematici dell'infezione causata dal batterio *Erwinia amylovora* sulle rosacee suscettibili in un ristretto arco temporale legato ai cicli vegetativi delle specie rosacee ospiti, in particolare dei generi *Pyrus* e *Malus* e su di un ampio territorio regionale comprendente un elevato numero di piante;

Dato atto che il personale assegnato al Settore Fitosanitario è altresì impegnato a far fronte alle numerose emergenze fitosanitarie presenti sul territorio piemontese.

Stabilito pertanto che per la realizzazione dei controlli di cui sopra previsti dal citato D.M. 10 settembre 1999 n. 356, è necessario avvalersi di operatori in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali altamente qualificate in materia.

Stabilito che in considerazione dei controlli fitosanitari da effettuarsi risulta necessario garantire la contemporanea presenza sul territorio piemontese interessato al focolaio di un adeguato numero di tecnici in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali altamente qualificate in materia.

Rilevato altresì che le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli piemontesi operano sul territorio regionale e ad esse aderiscono le aziende agricole per il ritiro della produzione. Tali Organizzazioni svolgono pertanto attività tecnica alle aziende mediante personale altamente specializzato e sono in grado di individuare e contattare, nelle località scelte quali siti di controllo, le aziende con le caratteristiche colturali, relative agli impianti ed ai frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti nella zona di sicurezza e in prossimità dei focolai di *Erwinia amylovora*.

Dato atto che la AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata è l'unica associazione tra le Organizzazioni dei Produttori che operano sul territorio regionale che hanno il ruolo di pianificare le produzioni ricevendo dalle aziende agricole i dati relativi alle superfici oggetto di impianto; inoltre dovendo svolgere l'assistenza tecnica alle aziende associate risulta avere le competenze e le esperienze tecniche necessarie a realizzare il servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte.

Dato atto che la L.R. n. 63/78 autorizza l'Amministrazione regionale ad effettuare spese per le ispezioni e controlli fitosanitari.

Verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di indagine sul colpo di fuoco batterico richiesto dall'Amministrazione regionale.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l' "Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti".

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Considerato la necessità di garantire gli accertamenti sistematici inerenti il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte, comportanti l'acquisizione del predetto servizio, congiuntamente al modesto importo del servizio da acquisire ed alla complessità dell'intervento da effettuare, hanno

indotto l'amministrazione ad avvalersi delle procedure per lavori, servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario, disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di indagine, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

L'amministrazione regionale ha individuato la AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 quale operatore economico qualificato, di elevata professionalità e competenza nel servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte.

Pertanto l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno con la nota prot. n. 14546/DB1119 del 25.07.2013 invitare l'operatore economico AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, a presentare un'offerta economica per la fornitura del servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte consistente in:

- a) visita degli appezzamenti con osservazione delle piante al fine di individuare sintomi sospetti della malattia e marcatura delle stesse;
- b) prelievo di campioni rappresentativi dai casi sospetti da recapitare al Settore Fitosanitario entro 48 ore dal prelievo;
- c) verifica dell'andamento della malattia e del suo contenimento negli appezzamenti colpiti;
- d) solo negli appezzamenti, in cui sia confermata la presenza di piante infette, redazione di una planimetria in cui venga riportata la disposizione delle piante sane e di quelle malate. Nelle stesse planimetrie devono essere inoltre riportati confini, punti di riferimento e indicazioni necessarie per l'individuazione degli appezzamenti sul territorio.

Rilevato che l'operatore economico di cui sopra, ha presentato, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione regionale, un'offerta economica di euro 17.809,65 o.f.i. (agli atti del Settore) per il servizio di indagine.

Dato atto che la sopra citata offerta economica presentata dall'operatore economico AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata:

- sotto il profilo tecnico corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota prot. n. 14546/DB1119 del 25.07.2013;
- sotto il profilo economico il prezzo del servizio è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica e specialistica del servizio richiesto dall'Amministrazione regionale.

Si ritiene pertanto:

- di individuare l'operatore economico AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045, quale operatore qualificato, di elevata professionalità e competenza nelle indagini sistematiche per la fornitura del servizio di indagine sulla presenza del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte;
- di approvare l'offerta economica di euro 17.809,65 o.f.i. presentata dall'operatore economico AOP Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte;
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i, all'operatore economico AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 il servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte per una spesa di euro 14.718,72 o.f.e.;

- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 - di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'AOP Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte;
- vista la L.R. n. 8 del 7/05/2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013";
vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";
vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione.

vista la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 con la quale è stata disposta la parziale assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria per l'anno finanziario 2013, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 300 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015" e della definizione degli obiettivi del programma operativo;

vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 "Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". Prima assegnazione delle risorse finanziarie.

vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 "Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015".

vista l'assegnazione n. 100308 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013;

vista la comunicazione prot. n. 14699/11.00 del 29/07/2013 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 142574/2013 per euro 172.400,00;

Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 17.809,65 o.f.i. per il servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte, con le risorse assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 relativo a spese per ispezioni e controlli fitosanitari.

Ritenuto opportuno impegnare la spesa di euro 17.809,65 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore dell'operatore economico AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 per il servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte.

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG: XC70B09E07.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

visto l'art. 47 della L.R. 63/78;

visto il D. lgs. 163/06 e smi;

visto il D.P.R. n. 207/2010;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. n. 8/2013

vista la L.R. n. 9/2013

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n° 356 del 10 settembre 1999, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" che all'art. 2 comma 1 stabilisce che le Regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari, dispongano annualmente accertamenti sistematici mirati ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate o spontanee, di alcuni generi, tra i quali i generi *Pyrus* e *Malus*;

2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell'Amministrazione regionale di avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata professionalità e competenza nelle indagini sistematiche per la fornitura del servizio di indagine sulla presenza del colpo di fuoco batterico su una superficie regionale complessiva di 57 ettari di impianti di pero e della cultivar Gala di melo e di frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti nella zona di sicurezza e in prossimità dei focolai di *Erwinia amylovora* rinvenuti in Piemonte;

3. di prendere atto altresì che la AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata - via Pretta, 2 - 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045, è l'unica associazione tra le Organizzazioni dei Produttori che operano sul territorio regionale che hanno il ruolo di pianificare le produzioni ricevendo dalle aziende agricole i dati relativi alle superfici oggetto di impianto; inoltre dovendo svolgere l'assistenza tecnica alle aziende associate risulta avere le competenze e le esperienze tecniche necessarie a realizzare il servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte;

4. di individuare l'operatore economico AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 - 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045, quale operatore qualificato, di elevata professionalità e competenza nelle indagini sistematiche per la fornitura del servizio di indagine sulla presenza del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte;

5. di approvare l'offerta economica di euro 17.809,65 o.f.i. presentata dall'operatore economico AOP Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte;

6. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e smi, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi, all'operatore economico AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 - 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045, il servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte per una spesa di euro 14.718,72 o.f.e.;

7. di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

8. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'AOP Piemonte per la fornitura del servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte;
9. di impegnare la spesa di euro 17.809,65 o.f.i. sul capitolo di spesa 142574/2012 (assegnazione n. 100308) in favore dell'operatore economico AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, via Pretta, 2 – 12030 Lagnasco (CN), P. IVA 03349350045 per la fornitura del servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte;
10. di liquidare il corrispettivo spettante all'operatore economico AOP Piemonte dopo la fornitura del servizio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali;
11. di stabilire che il corrispettivo pattuito per il servizio di indagine sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto;
12. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:
 - BENEFICIARIO: AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, (P. IVA 03349350045);
 - IMPORTO: euro 17.809,65 o.f.i.;
 - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti
 - MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto;
 - Contratto per la fornitura del servizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Giacomo Michelatti

Allegato

Allegato



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI INDAGINE SUL COLPO DI FUOCO BATTERICO IN PERETI E MELETI DEL PIEMONTE.

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario dr Giacomo Michelatti, nato a Torino il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata “Il Committente”;

e AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata, che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario” si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di indagine sul colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte.

ART. 2

L'affidamento del servizio di indagine sul colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Le fasi del lavoro consistono in:

1. visita degli appezzamenti con osservazione delle piante al fine di individuare sintomi sospetti della malattia e marcatura delle stesse;
2. prelievo di campioni rappresentativi dai casi sospetti da recapitare al Settore Fitosanitario entro 48 ore dal prelievo;
3. verifica dell’andamento della malattia e del suo contenimento negli appezzamenti colpiti;
4. solo negli appezzamenti, in cui sia confermata la presenza di piante infette, redazione di una planimetria in cui venga riportata la disposizione delle piante sane e di quelle malate. Nelle stesse planimetrie devono essere inoltre riportati confini, punti di riferimento e indicazioni necessarie per l’individuazione degli appezzamenti sul territorio.

Si specifica che:

Allegato



piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

- 1) la realizzazione dell'indagine deve intendersi comprensiva di tutto il materiale ed ogni altro onere riflesso necessari al corretto svolgimento della stessa;
- 2) l'Amministrazione regionale si intende sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante dallo svolgimento dell'indagine;
- 3) il numero di persone necessarie per realizzare l'indagine è di 4 unità più un responsabile, che dovrà coordinare ed essere sempre reperibile nel corso di tutta l'indagine;
- 4) deve essere garantito che il personale impiegato possenga le conoscenze di base in materia di fitopatologia e stipulare per lo stesso idonea assicurazione per infortuni;
- 5) deve essere indicata la sede in cui verranno custodite le planimetrie durante lo svolgimento del lavoro;
- 6) l'indagine deve intendersi conclusa entro il 15 novembre 2013; inoltre entro il 15 novembre 2013 deve essere consegnata al Settore Fitosanitario una dettagliata relazione sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti, nonché le schede e le planimetrie realizzate durante i sopralluoghi e la consegna del file formato excel riepilogativo dei dati contenuti nelle schede;
- 7) i risultati dell'indagine sono soggetti al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., possono essere divulgati solo dalla Regione Piemonte e non possono essere utilizzati in alcun modo dalla AOP.

Il Settore Fitosanitario si fa carico di:

- a) dotare ogni addetto di una lettera di autorizzazione all'esecuzione dei sopralluoghi;
- b) fornire al personale informazioni utili all'individuazione della malattia;

inoltre si riserva di:

- controllare il lavoro svolto sia in campo che nella realizzazione delle planimetrie richiedendo eventuali correzioni;
- fare ripetere i sopralluoghi in campo e/o rielaborare le planimetrie ritenute inidonee, senza ulteriori oneri per questa amministrazione.

ART. 3

L'affidamento del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto Il servizio di indagine sistematica sulla presenza del colpo di fuoco batterico su una superficie complessiva di 57 ettari di impianti di pero e melo deve concludersi entro il 15.11.2013.

Allegato



Inoltre, entro il 15 novembre 2013 dovrà essere consegnata al Settore Fitosanitario una dettagliata relazione sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti, nonché le schede e le planimetrie realizzate durante i sopralluoghi;

ART. 4

Il corrispettivo del servizio pari ad euro 17.809,65 (ogni onere fiscale incluso) di cui euro 3.090,93 relativi all'onere dell'IVA pari al 21%, sarà liquidato dopo la fornitura del servizio previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato all'esito regolare del DURC che sarà richiesto dal Committente agli Istituti o dagli Enti abilitati.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Allegato



ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata esecuzione del servizio entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R. Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di servizio di indagine sul colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 8

In caso di ritardo nella fornitura del servizio il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Allegato



ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n XC70B09E07.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di

Allegato



piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART.11

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li __/__/_____

Il Committente
Il Dirigente Regionale
Dott. Giacomo Michelatti

Firma dell'Affidatario

Allegato



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società AOP Piemonte, Società Consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura del servizio di indagine sul colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA
(per esteso e leggibile)